



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**ERLICHER DINO**, Presidente  
**CUCCARO MICHELE**, Relatore  
**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 25/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 196/2022 depositato il 27/06/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1  
Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1  
Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Camera Di Commercio Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_3

Ag.entrates - Riscossione - Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_4**

Resistente\_1 - CF\_Resistente\_1

**elettivamente domiciliato presso Indirizzo\_1**

Resistente\_2 - P.IVA\_2

**elettivamente domiciliato presso Indirizzo\_2**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220229000649591000 IRAP 2013

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**Rappresentato da Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1**

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso Email\_1**

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_2**

Camera Di Commercio Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_3**

Ag.entrare - Riscossione - Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_4**

Resistente\_2 - P.IVA\_1

**elettivamente domiciliato presso Indirizzo\_2**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000497591502 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150006075571502 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160001006650502 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1122016000100751502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160005452151502 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160005452252502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160006033001502 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220170000825784502 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220180001141260502 IRPEF-ALTRO 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RG 196/2022 Ricorrente\_1 in liquidazione impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta e le cartelle di pagamento ad essa sottese, eccependo la mancata notifica delle stesse, sottolineando l'illegittimità dell'atto opposto per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (mancata allegazione degli atti citati, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni e dell'autorità giudiziaria avanti cui ricorrere), evidenziando l'esistenza di un patto limitativo della responsabilità e contestando, da ultimo, la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della debitrice intestataria dei ruoli.

Agenzia Entrate Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e confutando analiticamente le eccezioni del ricorrente, giacchè:

- 1) nessuna norma prevede che all'avviso di intimazione sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto;
- 2) per giurisprudenza consolidata della SC l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisce sufficiente motivazione dell'atto;
- 3) la mancata indicazione di taluni elementi obbligatori nell'atto impositivo (quali l'indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine) non determina la nullità dell'atto, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione, comportando la rimessione in termini del contribuente; ciò ferma restando la circostanza che l'intervenuta tempestiva impugnazione da parte del ricorrente aveva comunque sanato l'irregolarità;
- 4) la tempestiva notifica all'obbligato principale Resistente\_2 dell'atto recante la pretesa produceva effetti conservativi sulla pretesa stessa, anche nei confronti degli ulteriori obbligati, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità di notificare la cartella anche al socio Ricorrente\_1;
- 5) l'esistenza del patto invocato ex adverso, prevedendo unicamente la distribuzione degli utili netti e delle eventuali perdite, poteva essere considerato valido solo nei rapporti interni tra soci, ma non poteva essere ritenuto un patto limitativo della responsabilità del socio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- 6) l'eccezione relativa al mancato rispetto del beneficium excussionis non coglieva nel segno, da un lato perché detto beneficio riguarda solo la fase esecutiva, dall'altro perché era stata incontrovertibilmente dimostrata l'avvenuta preventiva escussione della società Resistente\_2. Snc.

Con memoria dd. 13.3.2024 Ricorrente\_1 confutava la difesa avversaria circa la sufficienza della notifica della cartella al solo socio principale, evidenziando di essere receduta nel marzo 2015 a fronte di cartelle notificate tra il 9.3.2016 e l'8.6.2018 e richiamando l'insegnamento di Cass. 22.01.2020, n. 1281; reiterava, altresì, le eccezioni già sviluppate in ricorso e non adeguatamente censurate da controparte; evidenziava, da ultimo, come ulteriori tre cartelle – e precisamente la n. 11220160001006751502, la n. 11220160005452252502 e la n. 11220160006033001502 – avrebbero dovuto essere stralciate in forza del disposto di cui alla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 1, commi da 222 a 230), che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro relativo ai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

In punto di fatto è pacifico che la ricorrente Ricorrente\_1 è receduta dalla società debitrice nel marzo 2015 a fronte di cartelle notificate a quest'ultima tra il 9.3.2016 e l'8.6.2018.

Trova, pertanto, applicazione l'insegnamento di Cass. 22.01.2020, n. 1281, secondo cui, qualora il socio sia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio, ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa”.

In difetto di notifica delle cartelle esattoriali al socio receduto in data anteriore e stante la palese lacunosità

dell'intimazione di pagamento, non può che disporsi l'annullamento di quest'ultima.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna l'ufficio resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio determinate in euro 800,00 onnicomprensivi.